

« Visto che dall'attento esame delle schede così impugnate non può non sorgere un dubbio gravissimo e invincibile sulla volontà vera della maggioranza del corpo elettorale nella scelta del suo deputato, massime trattandosi di una votazione vinta da 576 contro 574 elettori;

« Considerando che la mancanza di una manifestazione certa del voto degli elettori deve necessariamente annullare ogni effetto giuridico delle operazioni elettorali;

« La Giunta all'unanimità conchiude per l'annullamento della suddetta elezione.

« Roma, 1° maggio 1874.

« Pisanelli. »

**MACCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Macchi.

**MACCHI.** Io non discuto i fatti quali vennero esposti dall'onorevole relatore della Commissione. Li accetto tali e quali. Ma parmi che la Camera dovrebbe venire ad una conclusione diversa da quella che la Commissione ci propone.

Perchè si annulla l'elezione? Perchè convocare da capo un collegio il quale ha dato un esempio che io vorrei fosse imitato dappertutto, accorrendo gli elettori all'urna in tanto numero quale da gran tempo non abbiamo la fortuna di vedere?

Dal rapporto fatto dal relatore della Giunta risulta che, per il dubbio di alcune schede, non apparve manifesta la volontà degli elettori sopra il candidato da scegliersi. Ma egli è certo che la volontà degli elettori si manifestò evidentissima; e, se dubbio c'è, esso ha luogo soltanto fra i due candidati che caddero in ballottaggio; imperocchè, nella prima votazione, dalle carte e dalla relazione risulta che nulla si è fatto di men regolare; ed i voti cotanto numerosi si divisero fra due candidati Micono e Colombini per modo da lasciare a molta distanza tutti gli altri.

Parmi dunque più ragionevole che la Camera decreti debba farsi soltanto la seconda votazione; e non riconvocare da capo il collegio, per rifare di nuovo tutte le operazioni elettorali.

Quali vantaggi si avrebbero se la Camera accettasse la mia proposta? Molti, ed evidenti; sicchè tralascio di enumerarli, massime per riguardo all'ora già tarda. Mi basti, del resto, ricordarne uno solo. Se si fa soltanto la votazione di ballottaggio, il collegio di Ciriè, lodevole per sì esemplare diligenza, avrà il beneficio di vedere molto più presto il suo rappresentante fra noi, imperocchè la legge non prescrive limite di tempo per riconvocare il collegio ove si tratti di una votazione di ballottaggio.

Potrebbe essere questione di una decina di giorni, ed anche meno. Mentre invece, se si ha da convocare il collegio per ripetere da capo l'elezione, io temo che possa passare tutto questo scorcio di Sessione, senza che il paese di Ciriè sia rappresentato.

Ciò sia detto riguardo ai vantaggi che si otterrebbero; ma vi sono forse ostacoli all'adozione della mia proposta? Nessuno. La legge elettorale non vieta che in questo caso abbia a rinnovarsi soltanto la votazione di ballottaggio; anzi il nostro Parlamento ci ha dato un altro esempio in questo senso. Già ci accadde di deliberare che si dovesse rinnovare soltanto la votazione di ballottaggio. Sono, è vero, rarissimi, e forse uno solo, i precedenti che possano invocarsi. Ma è perchè rarissimo è anche il caso che si presentino circostanze consimili.

Non volendo abusare del tempo della Camera, prego senz'altro l'onorevole presidente di porre ai voti, come emendamento alla proposta della Commissione, la proposta che io faccio di rinnovare soltanto la votazione di ballottaggio.

**BROGLIO.** Riconosco che le ragioni addotte dall'onorevole Macchi hanno un fondo di verità e che meritano perciò di essere prese in considerazione dalla Camera: tuttavia la Giunta per le elezioni, nella quale fu trattata la questione, ha ritenuto, a voti unanimi, essere più conforme alla retta interpretazione dei principii costituzionali il considerare che le operazioni elettorali formano un complesso, un insieme tale che non si possa scindere un'operazione dall'altra.

Parve eziandio che fosse più consentaneo ai principii d'osseguio alla volontà degli elettori rimettere le cose in pristino, affinchè possano scegliere il loro deputato con perfetta libertà.

Sicuramente questo darà luogo ad una breve perdita di tempo; ma non credo che questa ragione possa bastare a farci passar sopra ad un principio che, non dico sia di grandissima importanza, ma che pure si attiene alle massime fondamentali della Costituzione.

È vero, come ha detto l'onorevole Macchi, che c'è qualche esempio, mi pare uno solo, in cui la Camera si è allontanata da questa che fu del resto sempre la sua giurisprudenza costante, ci fu un esempio nella elezione di Mattia Farina in cui la Camera dichiarò annullata soltanto l'operazione di ballottaggio, e ordinò si dovesse rinnovare questa soltanto. Ma il caso era affatto speciale; si trattava che nella prima elezione gli elettori avevano dati i loro voti a certi candidati, e l'ufficio elettorale per mero errore aveva proclamato candidati al ballottaggio due individui